

Modena, li 8 Febbraio 2018

SPETT.LI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n° 1 - 2018: Circolare mensile di Gennaio

IN EVIDENZA:

SPOSTAMENTO SCADENZA SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2017

- È on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.
- Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente la scadenza del 28.02 per la comunicazione dei dati delle fatture del 2° semestre 2017 viene spostata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha chiarito che il diritto alla detrazione Iva deve essere esercitato relativamente al periodo d'imposta nel corso del quale si verifica la duplice condizione di "esigibilità dell'imposta" e di formale "possesso della fattura". È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

TENUTA IN FORMATO ELETTRONICO DEI REGISTRI IVA

- L'art. 19-octies D.L. 148/2017 ha previsto la regolarità dei registri Iva tenuti in formato elettronico, anche in difetto di trascrizione su carta nei termini di legge, a condizione che in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici e siano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La facoltà interessa i soli registri Iva acquisti e vendite e, pertanto, sono esclusi il registro dei corrispettivi e gli altri registri contabili.

ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

- La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva, in quanto le spese per carburanti per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Medesima disposizione è prevista anche per l'Iva, ai fini della prova dell'avvenuta effettuazione dell'operazione.
- A livello operativo occorrerà probabilmente attrezzarsi con più carte in presenza di più mezzi aziendali.
- Non saranno inibiti i pagamenti in contanti, ma non avranno rilevanza fiscale.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

- È on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
- Potrà essere utilizzato sia per dichiarare l'intenzione di versare l'imposta di bollo, relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente, in modo virtuale, sia per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione in sostituzione dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente. Inoltre, servirà anche per effettuare l'opzione per il pagamento virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.

NOLEGGIO AUTO

- Dal 2017, per gli agenti di commercio, il limite massimo del costo del noleggio puro delle autovetture, su cui calcolare l'80%, cioè la quota deducibile fiscalmente, è aumentato del 43%.
- La legge di Bilancio 2017, infatti, ha esteso anche al noleggio il trattamento di favore per gli agenti sull'acquisto di autovetture; per tali soggetti il limite fiscale di deducibilità è di

	<p>25.822,84 euro (su cui calcolare l'80%), ossia il 43% in più rispetto al limite previsto per le altre imprese.</p>
<p>TASSAZIONE DEI DIVIDENDI</p>	<ul style="list-style-type: none">• La legge di Bilancio 2018 ha previsto uno specifico regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1.01.2018 fino al 31.12.2022, in base al quale continuano ad essere applicate le precedenti regole stabilite dal D.M. Economia 26.05.2017.• I dividendi prodotti fino al 2017, con delibera di distribuzione adottata prima del 1.01.2018 (ma non ancora distribuiti alla data del 31.12.2017) dovranno essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%; per evitare tale inconveniente e rendere tassabili, secondo il regime previgente, anche tali dividendi, si potrà revocare la delibera già approvata e procedere con un'altra delibera assembleare da tenersi tra il 1.01.2018 e il 31.12.2022.
<p>MULTE STRADALI VIA PEC</p>	<ul style="list-style-type: none">• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18.12.2017, che permette la notificazione delle multe per violazioni del Codice della strada mediante la posta elettronica certificata. Ai fini della verifica dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio sarà sufficiente la ricevuta dell'avvenuta consegna della Pec.
<p>NUOVO MODELLO MUD</p>	<ul style="list-style-type: none">• Con D.P.C.M. 28.12.2017 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione ambientale per l'anno 2018, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30.04 di ogni anno con riferimento all'anno precedente e fino alla piena attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
<p>ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI DISABILI</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dal 1.01.2018 decorre l'obbligo di assunzione della quota di riserva di disabili, pari a una unità per le imprese da 15 a 35 dipendenti, anche in assenza di nuove assunzioni. Il termine è di 60 giorni, ossia entro il 2.03.2018. Inoltre, entro fine gennaio deve essere presentato il prospetto annuale dei disabili per il 2017.
<p>PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIABILI</p>	<ul style="list-style-type: none">• In base alla legge di Bilancio 2018, dal 1.07.2018, il pagamento delle retribuzioni dovrà essere eseguito con modalità e forme che escludano l'uso del contante. Infatti, saranno ammessi solo, quali forme di pagamento, il bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore, gli strumenti di pagamento elettronico, i contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e l'emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Nuove modalità di detrazione Iva

Il D.L. 50/2017, così come convertito con modifiche nella L. 96/2017, ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA intervenendo su due «termini»: quello entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione (art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972) e quello entro il quale è necessario «annotare» le fatture relative ai beni e servizi acquistati e importati. I due termini vengono ridotti e devono essere esercitati al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Le modifiche introdotte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Resta in vigore la vecchia normativa (detrazione esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa) per i documenti la cui esigibilità è sorta entro il 31.12.2016. Vi sono dei particolari accorgimenti da seguire a seconda dei casi che, di volta in volta, si possono presentare ai diversi operatori soprattutto in chiusura d'anno e che, se non seguiti, possono far perdere il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto.

TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge** nel momento in cui **l'imposta diviene esigibile** ed è **esercitato** al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19, c. 1, 2° periodo D.P.R. 633/1972

- Resta invariato il momento in cui sorge il diritto alla detrazione.

Esigibilità dell'imposta =
momento di effettuazione dell'operazione

- Viene **ridotto il termine** entro il quale il soggetto passivo può esercitare il **diritto alla detrazione** dell'Iva: entro la **data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

TERMINE PER ANNOTARE FATTURE E BOLLE DOGANALI PER BENI E SERVIZI ACQUISTATI E IMPORTATI

Le fatture e bollette doganali devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972

- Necessita un coordinamento delle due disposizioni ispirandosi ai principi comunitari.
- Pertanto, il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verificano **2 condizioni**:
 - (*sostanziale*) avvenuta esigibilità dell'imposta;
 - (*formale*) possesso di valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. n. 633/72.

DECORRENZA

Fatture e bolle doganali **emesse dal 1.01.2017**.

PERIODO TRANSITORIO

Fatture e bolle doganali emesse entro il 31.12.2016.

- Annotazione entro la liquidazione periodica ovvero la dichiarazione annuale in cui è esercitato il diritto alla detrazione.
- Diritto alla detrazione da esercitarsi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

ESEMPI PRATICI

FATTURE E DDT ANTE 1.01.2017

Fatture datate 2015

Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 (30.04.2018).

Fatture datate 2016

Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018 (30.04.2019).

FATTURE E DDT DAL 1.01 AL 31.12.2017

Ricevute materialmente nel 2017

- Da annotare entro il 30.04.2018.
- Da detrarre entro il 30.04.2018.

Ricevute materialmente nel 2018

- Da annotare entro il 30.04.2019.
- Da detrarre entro il 30.04.2019.

CASI PARTICOLARI

<p>FATTURE RICEVUTE NELL'ANNO DI ESIGIBILITÀ (2017) MA ANNOTATE SUCCESSIVAMENTE (2018)</p>	<p>Viene inserita nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'Iva è divenuta esigibile (Iva 2018).</p>	<p>Deve essere annotata in un'apposita sezione del registro Iva acquisti entro il 30.04.2018 poiché il credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione Iva 2018.</p>
<p>PRO-RATA</p>	<p>La detrazione deve essere esercitata alle medesime condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui è divenuta esigibile.</p>	<p>Fattura 2017 pervenuta nel 2018 e detratta nel 2018 con la percentuale del pro-rata valida per il 2017.</p>
<p>NOTE DI CREDITO</p>	<p>Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. <u>Art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972</u></p>	<p>La nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione in diminuzione.</p>
<p>MAGGIORE IMPOSTA DA ACCERTAMENTI O RETTIFICHE</p>	<p>Il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.</p>	<p>Non mutano i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo.</p>
<p>SPLIT PAYMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il cessionario/committente (soggetto allo split payment), se opta per l'esigibilità anticipata, può esercitare il diritto alla detrazione nel momento in cui l'imposta medesima diviene esigibile: <ul style="list-style-type: none"> - ricezione della fattura di acquisto; <i>ovvero</i> - registrazione della fattura di acquisto. • In mancanza di opzione per l'esigibilità anticipata, la detrazione dovrà essere esercitata al momento del pagamento. 	<p style="text-align: center;">Esempio</p> <p>Fattura emessa a dicembre 2017, registrata dal committente a febbraio 2018, pagata a febbraio 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opzione per esigibilità anticipata: Iva detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione Iva 2019. • No opzione: la fattura di acquisto potrà essere registrata entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2019.
<p>ESIGIBILITÀ IVA PER CASSA</p>	<p>I soggetti passivi liquidano l'Iva secondo un criterio di cassa (differenza tra Iva a debito relativa alle fatture emesse incassate ed Iva a credito relativa alle fatture ricevute pagate nel periodo).</p>	<p>Fattura relativa ad una cessione di beni 2017, pagata e registrata nel 2018, concorre alla determinazione dell'Iva 2018 e confluirà nella dichiarazione Iva da presentarsi entro il 30.04.2019.</p>
<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE</p>	<p>Il cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti nei termini anzidetti, può comunque recuperare l'Iva presentando una dichiarazione integrativa ex art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata «regolarizzazione» delle fatture di acquisto (ex art. 6, cc. 8 e 9-bis D. Lgs. 471/1997). • Al contrario, non è prevista alcuna sanzione per la presentazione di dichiarazione integrativa a favore.

Nuove detrazioni Irpef 2018

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni per oneri dall'Irpef lorda, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, inserendo nuove lettere nell'art. 15 Tuir. Si segnalano le nuove disposizioni relative alle detrazioni Irpef per il 2018.

ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO	Oggetto	Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19% , le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico , per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.	
	Importo	L'importo della detrazione non può essere superiore a € 250,00 .	
	Reddito di lavoro dipendente	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.	
SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per: <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari all'apprendimento, <i>nonché</i> l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. 	
	Requisito	Presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018 .	
POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI	Oggetto	Sono detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018 .	
FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO	Figli di età non superiore a 24 anni	Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni , è pari a € 4.000,00 , al lordo degli oneri deducibili.	A partire dal 1.01.2019 .
	Altre tipologie di familiari	Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 , al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.	

Bonus verde

Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.

INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE A VERDE	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: <ul style="list-style-type: none"> - «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.</p> <p>Fino a un importo massimo complessivo di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo.</p> <p>In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum 2018 organizzato da Italia Oggi, ha chiarito che per la fruizione del bonus verde è necessario che i pagamenti delle spese sostenute siano effettuati con assegni bancari, postali o circolari. • Inoltre la collocazione delle piante e degli altri vegetali deve far parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
	Operatività	Per l'anno 2018 .
	36%	Ai fini Irpef , dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate.
	10 anni	La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
DETRAZIONE	Limite	L'ammontare complessivo della detrazione non può essere superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
	Pagamento	La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni .

Detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione al 65% per **lavori di riqualificazione energetica** al 31.12.2018, introducendo specifiche particolari per alcune tipologie di spese. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2018. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2018. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2019.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u>		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u>	
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti € 100.000,00
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 ¹		Interventi sull'involucro degli edifici esistenti € 60.000,00
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 ²		Installazione di pannelli solari per acqua calda € 60.000,00
Dal 6.06.2013 al 31.12.2018			65% ³⁻⁵	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale € 30.000,00
Dal 1.01.2019	36%	€ 48.000,00	36%	€ 48.000,00

PAGAMENTO

- Per i **soggetti non esercenti attività di impresa** il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario⁴ o postale dal quale risulti:
 - la causale del versamento;
 - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
 - il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
- Per i **soggetti esercenti attività di impresa**, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**8%** sull'imponibile.

Note

1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
3. Per le spese su **parti comuni di edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo **6.06.2013 - 31.12.2021**. La detrazione spetta nella misura del **70% o 75%** per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (sostenute nel 2018), finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
4. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste Italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
5. La detrazione è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di **infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione **con efficienza inferiore alla classe A**. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di **sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

Bonus mobili

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati dal 1.01.2017**, in relazione alle spese documentate e sostenute **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

AMBITO DI APPLICAZIONE	Soggetti	Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2017 .	
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> - mobili; - grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni; - apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. 	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	Presupposto	<p>Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.</p> <p>L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.</p>	
DETRAZIONE	Misura	Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute.	Spese sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018 .
	Importo massimo	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.</p> <p>L'importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p> <p>Per i lavori di ristrutturazione, effettuati sulle parti comuni condominiali, la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni.</p> <p>Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.</p>	
	Ripartizione	La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.	
BENI AGEVOLABILI	Mobili Nuovi	<p>Rientrano tra i beni agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p>	
	Grandi elettrodomestici Nuovi	<ul style="list-style-type: none"> • L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia prevista l'etichetta energetica. • Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151. 	
	Spese di trasporto	Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.	

Rivalutazione delle partecipazioni

La L. 205/2017 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2018 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla data del 30.06.2018; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2018. L'imposta sostitutiva è pari al **8%** sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .
OGGETTO	Partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificate • Non qualificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01.2018.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2018. (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
	Agevolazione	Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2018 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , nell'elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio , a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	8%	Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2018. Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2018. Da applicare al valore di perizia .
	Versamento	Entro il 30.06.2018. <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2018 (2^a rata 30.06.2019; 3^a rata 30.06.2020). • Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI	Nuova perizia	Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2018, nonché procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su questi valori.	
	Imposta sostitutiva già versata	I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, oppure chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.	

Rivalutazione del valore dei terreni

Per effetto della L. 205/2017 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2018. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2018, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 8% del relativo valore.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche. • Società semplici. • Enti non commerciali. 	Soggetti che producono redditi diversi .	Sono esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
OGGETTO	Terreni <ul style="list-style-type: none"> • Edificabili. • Destinazione agricola. 	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.	Posseduti al 1.01.2018 .
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	<p>Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.</p> <p>Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione.</p> <p>Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.</p>		
REGIME SOSTITUTIVO	<p>(+) Valore di vendita.</p> <p>(-) Valore di perizia al 1.01.2018 (è irrilevante il costo d'acquisto).</p> <p>(-) Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.</p> <p>(=) Plusvalenza tassabile.</p> <p>Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2018, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.</p>		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Valore di perizia al 1.01.2018 x 8% = imposta sostitutiva	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento	Entro il 30.06.2018. <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2018. • Sull'importo delle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli agrotecnici , dei periti agrari e dei periti industriali edili , nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio .	
PERIZIA	Termini di scadenza	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2018 e, comunque, prima dell'eventuale cessione (prima del rogito).	
PERIZIA	Conservazione	La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.	

Rottamazione bis delle cartelle

La c.d. "rottamazione-bis" delle cartelle costituisce una delle principali misure fiscali contenute nell'art. 1 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2018. È bene precisare che tre sono i fronti sui quali incide la normativa e che la locuzione "rottamazione-bis" è usata, perciò, impropriamente.

La prima fattispecie (**riammissione in termini**) è rivolta ai soggetti che hanno presentato per tempo l'istanza prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2016 ma che hanno, però, ommesso o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre 2017: per tali rate il termine ultimo è stato posticipato al 7.12.2017.

La seconda fattispecie (**regolarizzazione delle istanze respinte**) si rivolge invece ai debitori che si sono visti rigettare la precedente domanda di definizione agevolata poiché non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24.10.2016: a questi contribuenti è riconosciuta la possibilità di presentare nuovamente la domanda di definizione agevolata previo versamento entro il 31.07.2018, in un'unica soluzione, dell'importo delle rate del piano di dilazione scadute e non saldate.

L'ultima fattispecie prevede la possibilità di "rottamare" tutti i carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 30.09.2017.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il **progetto digitale "Fai D.A. te"**, che consente di chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda dall'area libera del relativo portale, senza necessità di Pin e password.

Riammissione in termini	Regolarizzazione istanze respinte	Rottamazione dei carichi da 1.01.2000 a 31.12.2016	Rottamazione dei carichi del 2017
7.12.2017: termine per pagare le rate scadute a luglio e settembre 2017, nonché la rata in scadenza il 30.11.2017.	15.05.2018: termine per presentare la richiesta di regolarizzazione.	---	31.03.2018: termine entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica i carichi affidati dagli enti entro il 30.9.2017 per i quali non risulta notificata la cartella di pagamento.
31.07.2018: termine per pagare la 4 ^a rata ove prevista dal piano.	30.06.2018: termine entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l'ammontare delle rate scadute del piano di dilazione da versare in un'unica soluzione.	---	15.05.2018: termine per presentare la domanda di definizione agevolata.
30.09.2018: termine per pagare la 5 ^a rata ove prevista dal piano.	31.07.2018: termine per versare le rate scadute del piano di dilazione in un'unica soluzione.	15.05.2018: termine per presentare la domanda di definizione agevolata.	30.06.2018: termine entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute.
---	30.09.2018: termine entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.	30.09.2018: termine entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute.	31.07.2018: termine per versare la 1 ^a o unica rata.
---	31.10.2018: termine per versare la 1 ^a o unica rata.	31.10.2018: termine per versare la 1 ^a o unica rata.	30.09.2018: termine per versare la 2 ^a rata.
---	30.11.2018: termine per versare la 2 ^a rata.	30.11.2018: termine per versare la 2 ^a rata.	30.10.2018: termine per versare la 3 ^a rata.
---	28.02.2019: termine per versare la 3 ^a rata.	28.02.2019: termine per versare la 3 ^a rata.	30.11.2018: termine per versare la 4 ^a rata.
---	---	---	28.02.2019: termine per versare la 5 ^a rata.

Check list dichiarazione Iva 2018

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018, concernente l'anno d'imposta 2017, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018 in forma autonoma. In sede di approvazione del modello è stato inserito il quadro "VM" corrispondente alla sezione II del quadro VH del mod. Iva 2017, relativo ai versamenti delle immatricolazioni delle auto UE. Si ricorda, inoltre, la rimodulazione del quadro RH, la cui compilazione spetta esclusivamente in caso di integrazione/correzione dei dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	Tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018.
	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
VERSAMENTO	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16.11. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2^a rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3^a rata dello 0,66% e così via.
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a.</p>

Verifiche contabili di inizio anno

Con la conclusione del periodo d'imposta 2017 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal regime "Iva per cassa".

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

- Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
- In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato l'ammontare di: <ul style="list-style-type: none"> - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività. • Il regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti o professioni è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. 		
Adempimenti esercenti arti o professioni	<ul style="list-style-type: none"> • Registro Iva. • Registro dei beni ammortizzabili. • Registro degli incassi e pagamenti. 		
Adempimenti contabili imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Registri Iva (con eventuale integrazione degli incassi e pagamenti).¹ • Registro dei beni ammortizzabili. • Registro degli incassi e pagamenti. 		
	<table border="1"> <tr> <td>Nota¹</td> <td>Sostitutivo del registro incassi e pagamenti.</td> </tr> </table>	Nota¹	Sostitutivo del registro incassi e pagamenti.
Nota¹	Sostitutivo del registro incassi e pagamenti.		

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA

Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell'Iva con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d'affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

Volume d'affari	<ul style="list-style-type: none"> • Il volume d'affari in un anno intero non deve aver superato l'ammontare di: <ul style="list-style-type: none"> - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
------------------------	---

IVA PER CASSA

Il regime "Iva per cassa" consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Tale contribuente deve esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva.

Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che: <ul style="list-style-type: none"> - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a € 2.000.000,00; - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.
Superamento del limite	Qualora nel corso dell'anno sia superato tale limite, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.

Super ammortamento 2018

La L. 205/2017 ha prorogato il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione della nuova misura del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, riconoscendolo per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché dal 2018 quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico (ad eccezione degli autocarri e mezzi simili). Sono confermate le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e l'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti²	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari di reddito d'impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa). • Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata). 	
	Oggetto	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Investimenti in beni materiali strumentali nuovi.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Effettuati dal 1.01.2018 al 31.12.2018 ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che, entro il 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</div> </div>	
	Beni esclusi	<p>Dal 1.01.2018 sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 164, lett. a) Tuir (taxi, autoscuole, noleggio)⁶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. • Investimenti in fabbricati e costruzioni. • Investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015. 	
AGEVOLAZIONE	Maggiorazione del costo	<ul style="list-style-type: none"> • Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione di: <ul style="list-style-type: none"> - quote di ammortamento; - canoni di locazione finanziaria³. 	
	Aliquote di ammortamento	Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa).	
EFFETTI⁵	Imposte dirette	L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap⁴ .	Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2018 ¹ .
	Studi di settore	Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.	
	Cessione dei beni e manutenzione	L'agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell'ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell'esercizio del diritto di riscatto.	

Note

- ¹ Le variazioni che si generano sono di **carattere definitivo** e non temporaneo; pertanto, **non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite**.
- ² Posto che per fruire dell'agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale "**dei minimi**" ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l'acquisto di un bene strumentale concorre per l'intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l'agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all'acquisto di beni strumentali per l'accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono **esclusi**, invece, i contribuenti che applicano il "**regime forfetario**" e le imprese marittime che applicano la "**tonnage tax**".
- ³ È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
- ⁴ La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.
- ⁵ In relazione all'agevolazione per il 2018, non sono state richiamate le disposizioni dell'art. 1, c. 94 L. 208/2015, con l'effetto che l'acconto 2019 con criterio storico dovrebbe consentire la rilevanza del super ammortamento del 30% fruito sul 2018.
- ⁶ La nuova agevolazione **rimane applicabile** ai mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'art. 164, c. 1 Tuir, ossia **autocarri, autotreni**, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus, ecc.).

Iper ammortamento del 150% per beni "Industria 4.0"

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0" è possibile maggiorare del 150% il costo di acquisto degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "industria 4.0". Tale maggiorazione è stata **prorogata** dalla L. 205/2017 agli **investimenti effettuati nel 2018**. Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016), si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (ovvero entro il 31.12.2019). La L. 205/2017 ha modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa , indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche rientranti nel "regime di vantaggio" [art. 27 D.L. 98/2011], nonché le imprese di cui all'art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa).		
	Oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> Le nuove agevolazioni: <ul style="list-style-type: none"> sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono nell'aumento del relativo costo di acquisizione; operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile; analogamente al super ammortamento, sono applicabili anche agli acquisti tramite leasing (nonché alla realizzazione in economia dei beni o mediante contratto di appalto). 		
	Temporale	<ul style="list-style-type: none"> L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati: <ul style="list-style-type: none"> a partire dal 1.01.2018 ed entro il 31.12.2018 _____ ovvero _____ entro il 31.12.2019 a condizione che entro la data del 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 	Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento valgono i principi generali di cui all'art. 109 Tuir.	
MAGGIORAZIONI	150% del costo di acquisto Iper ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0". 	<p>I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono comunque godere della maggiorazione del super ammortamento (40%) fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%¹).</p>	
	Imposte dirette	<ul style="list-style-type: none"> L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap. Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2018. 		
	Beni immateriali strumentali correlati	<ul style="list-style-type: none"> Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento è prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016. Non è richiesto che l'investimento in beni dell'allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell'iper ammortamento. <p>Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".</p>		

Nota¹

La quota annua di iper ammortamento è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale ad un importo pari alla maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento decurtata della quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento.

Addebito separato dei sacchetti di plastica

Dal 1.01.2018 i commercianti devono addebitare al cliente, oltre alle buste di plastica leggere, anche quelle ultraleggere, usate solitamente per imbustare gli alimenti sfusi. Inoltre, tali sacchetti dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili e compostabili, così da rendere maggiormente sostenibile la procedura di smaltimento. La cessione di tali buste costituisce un'operazione imponibile ai fini Iva e deve essere indicata distintamente nello scontrino.

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

Cessione obbligatoria

- È imposto l'**obbligo di cessione a titolo oneroso** di 4 tipi diversi di shopper per il trasporto:
 - borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron;
 - borse di plastica biodegradabili e compostabili, secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002;
 - borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con determinate caratteristiche;
 - borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna che assicurino determinate caratteristiche.

Ambito soggettivo

Le disposizioni si applicano a tutti gli esercizi che utilizzano tali borse o sacchetti (e non solamente ai supermercati, con riferimento ai prodotti sfusi dei reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria o pescheria).

Evidenziazione distinta

Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo **scontrino o fattura d'acquisto** delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

TRATTAMENTO IVA

ORTOFRUTTA ALFA S.R.L.
Via Cavour, n. 1
46100 Mantova (MN)
P.IVA 01122330200
Tel./Fax 0376/002244

Mele	€	5,00
Pere	€	4,00
Sacchetto ortofrutta	€	0,01
Totale	€	9,01
Contanti	€	10,00
Resto	€	0,99

16-01-2018 - 16-55
SCONTRINO FISCALE N. 18
IF R4 95008332

Operazione imponibile

- Il commerciante, per tali borse, addebita al cliente un prezzo di cessione (discrezionale).
- Tale corrispettivo, che deve essere indicato distintamente nello scontrino, costituisce un'**operazione imponibile ai fini Iva**, cui si applica la **medesima aliquota Iva prevista per il prodotto principale, trattandosi di un onere accessorio**.

Ventilazione o scorporo

- La determinazione dell'Iva si basa sul regime Iva applicato dal commerciante:
 - se i commercianti al minuto applicano la "**ventilazione**", (art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972) l'ammontare del corrispettivo è ricompreso nei corrispettivi da ventilare del periodo di riferimento;
 - se i soggetti non applicano tale regime, l'Iva è determinata tramite lo **scorporo**.

REGIME SANZIONATORIO

Caratteristiche delle buste cedute

I commercianti che utilizzano e cedono borse di plastica che non possiedono le caratteristiche previste (artt. 226-bis e 226-ter D. Lgs. 152/2006) rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 25.000,00, con la possibilità di maggiorazione in presenza di ingenti quantitativi di borse o di un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Omesso versamento

La mancata indicazione del prezzo di vendita della busta di plastica nello scontrino o nella fattura può comportare sanzioni per l'omesso versamento dell'Iva relativa.

Autoliquidazione Inail 2017/2018

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2017/2018 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2018**.

Riduzione retribuzioni	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2018.	16.02.2018	
Denuncia retribuzioni¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2018	
Pagamenti Saldo 2017 e acconto 2018	In unica soluzione.	16.02.2018	
	In 4 rate ² (Modello F24). Interesse pari a 0,70%.	16.02.2018	
		16.05.2018	Coefficiente: 0,00165808
		20.08.2018	Coefficiente: 0,00337205
		16.11.2018	Coefficiente: 0,00508603

Note	<p>1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).</p> <p>2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.</p>
-------------	--

Modifiche in tema di operazioni bancarie

Con il D. Lgs. 218/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13.01.2018, n. 10, si recepisce la Direttiva PSD 2 in tema di servizi di pagamento nel mercato interno e viene adeguato l'ordinamento al Reg. UE 751/2015 in tema di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

- Le spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, quali ad esempio estratti conto, non possono essere addebitate al cliente se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo.
- Per le informazioni e le comunicazioni relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.
- Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni relative a modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.

MISURE DI SICUREZZA

- Secondo la Direttiva europea i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:
 - accede al conto di pagamento on line;
 - dispone un'operazione di pagamento elettronico;
 - effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

OPERAZIONI NON AUTORIZZATE DALL'UTENTE

Rimborsi

- Nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore, che deve aver comunicato tale errore, secondo i termini e le modalità previste nel contratto, entro massimo 13 mesi dall'addebito, l'importo dell'operazione medesima **immediatamente** e al massimo entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.
- Il prestatore di servizi può sempre dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata e, quindi, richiedere la restituzione dell'importo rimborsato.

Franchigia

- Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate.
- Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia utilizzato lo strumento di pagamento in conformità con i termini del contratto, con dolo o colpa grave, il pagatore perderà un importo non superiore a € 50 (prima erano € 150) per le operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.

COMMISSIONI INTERBANCARIE

Fino al **9.12.2020**, per le operazioni nazionali tramite carta di debito a uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata **non superiore all'equivalente dello 0,2%** del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a € 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a € 5.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo www.studioamz.it